



UNIONE ASSOCIAZIONI VENATORIE SICILIANE
UN.A. V.E.S.

All'Assessore Regionale dell'Agricoltura
Toni Scilla
Viale Regione Siciliana
90145 PALERMO

Oggetto: PROPOSTE SU C.V. 2021-2022

A seguito della videoconferenza del 20/04/2021, attraverso la quale codesto Assessorato ha richiesto suggerimenti a modifica ed integrazione della “ bozza del C.V. 2021-2022 “ presentata da codesta Amministrazione, si premette che l'UNAVES:

1) ha ritenuto **consolidato** l'osservanza dei periodi di apertura e chiusura disposti dall'Ordinanza Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo n. 944/1247 del 26/09/2020 e dall'Ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 816 del 18/12/2020 per le specie “ uccelli “ di seguito indicate: Colombaccio, Gazza, Ghiandaia, Quaglia, Merlo, Allodola, Cesena, Tordo Bottaccio, Tordo Sassello, Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Gallinella d'Acqua, Germano Reale, Mestolone, Porciglione; e “ mammiferi “: Volpe, Cinghiale e diverse forme fenotipiche.

2) riguardo la presenza dell'Anatra marmorizzata negli AA.TT.CC. di TP2, SR2, RG2, la quale preclude la caccia all'Alzavola, le locali Ripartizioni Faunistico Venatorie, su richiesta di associazioni venatorie, hanno comunicato ufficialmente che da oltre un quinquennio non vi sono stati avvistamenti di tale specie.

3) inoltre, si sottolineano alcuni aspetti riguardo a:

a) - con riferimento alla caccia al **Coniglio selvatico**. Considerato che questa specie, nel mese di settembre ha già completato il ciclo riproduttivo, si ritiene di poter modificare il periodo di prelievo attuando un'anticipazione del periodo di prelievo venatorio a carico del Coniglio selvatico. Fatta questa precisazione, deve osservarsi che l'Amministrazione regionale nel 2019 ha commissionato un censimento, eseguito dall'Università degli studi di Palermo, che ha specificamente messo in luce la piena sostenibilità del prelievo. Si aggiunga il fatto che il calendario venatorio 2018/2019 (art. 6 del D.A. 64 del 2 agosto 2018) prevedeva la possibilità di abbattere due capi al giorno per un massimo di trenta per l'intera stagione, mentre il presente calendario venatorio consente l'abbattimento di

un (1) solo capo al giorno per un massimo di 15 per l'intera stagione, con conseguente dimezzamento del prelievo massimo consentito per l'intera stagione. **Non solo, l'Amministrazione deve tenere conto di quanto disposto dall'Ordinanza del C.G.A. n. 816 del 18/12/2020, secondo la quale il parere dell'ISPRA non contemplava alcun specifico vincolo che dalla Regione possa essere immotivatamente inosservato (cioè la caccia al coniglio, che è stata sospesa, avrebbe potuto essere continuata a prescindere dei censimenti, atteso che rimaneva valido il censimento dell'Amministrazione del 2019).**

Ciò nonostante, e comunque per cautela, si suggerisce che il prelievo venatorio del Coniglio Selvatico (*oryctolagus cuniculus*) e relativo utilizzo del Furetto debba essere regolamentato con provvedimento da emanarsi successivamente in base alle risultanze dei censimenti già programmati per l'anno venatorio in corso.

Pertanto, dopo l'esito dei censimenti, si ritiene congrua la preapertura per n. 4 giornate di caccia.

b) - con riferimento alla caccia alla **Beccaccia**.

Nel 2019, per la specie beccaccia espressamente veniva pronunciato “ non risulta irragionevole uno scostamento della chiusura della caccia alla beccaccia dal 31 dicembre al 31 gennaio, in subordine al 10 gennaio “.

Di recente l'Ordinanza del C.G.A. n. 816 del 18/12/2020, ha sancito la chiusura della caccia alla Beccaccia il 10 gennaio.

Inoltre, si elencano di seguito le fonti più recenti di tale acquisizione scientifica: Il recente studio sulla migrazione della beccaccia, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare, presentato al Congresso Internazionale del Gruppo di lavoro su Beccaccia e Beccaccinidi Wetlands International “ Migration and movements of Eurasian Woodcock – *Scolopax rusticola* ...” il quale dimostra che la migrazione pre-nuziale della specie in Italia si verifica a partire dalla terza decade di febbraio. La pubblicazione scientifica Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo, Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez, R., Tormen N., che **riconferma che non si verificano partenze per la migrazione pre-nuziale prima della fine di febbraio**. L'analisi dei prelievi in Sicilia elaborati secondo il CPUE (Catch per Unit Effort) dimostra dalla stagione 2003/04 alla stagione 2019/20 una certa stabilità dell'indice, confermando che la popolazione in transito e svernante in Sicilia è in una condizione demografica buona e che il prelievo venatorio, così com'è regolato dalla Regione Sicilia, incluso l'assetto territoriale con l'alternanza di aree protette e aree di caccia programmata, è compatibile con la conservazione favorevole della specie.

Pertanto, si ritiene congrua l'apertura il 15 ottobre 2021 e la chiusura il 23 gennaio 2022, mantenendo lo stesso numero delle giornate cacciabili.

c) – con riferimento alla caccia alla **Tortora**

La specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; Il Piano d'Azione Internazionale sulla Tortora è già stato concluso ed approvato, mentre quello che è in via di definizione è il Piano di Gestione Adattativo. Dal punto di vista tecnico e scientifico è da evidenziare: La

popolazione di tortora nidificante in Italia è giudicata stabile dal 2000 al 2017 (Rete rurale nazionale-Lipu, 2018). Ciò significa che nell'arco di 18 anni di monitoraggio, in cui la specie è sempre stata cacciabile in pre apertura nella maggior parte delle regioni italiane, il prelievo venatorio non ha influito negativamente sulla demografia della popolazione nidificante in Italia. Uno studio recente, che ha analizzato tutte le ricatture e gli inanellamenti della specie tortora in Europa, ha stabilito che i cacciatori italiani prelevano in maggior parte soggetti nati o riprodottisi in Italia (Marx et al., 2016). Ciò conferma che la valutazione del punto 1 è biologicamente valida. Questo dato dimostra che il prelievo venatorio non ha influito negativamente sulla demografia della popolazione che si riproduce in Sicilia.

Recentemente la Conferenza Stato-Regioni ha deciso all'unanimità di condividere un Piano Nazionale di Gestione che preveda la caccia abilità della specie per la prossima stagione venatoria anche in preapertura per un numero massimo di tre giorni ai primi di settembre con un carniere massimo giornaliero di 5 capi e stagionale di 15 capi per ogni cacciatore.

Ciò premesso, appare chiaro che la eventuale apertura generale possa essere disposta con apposito provvedimento, qualora sia approvato "l'Adaptive Harvest management Plan".

Pertanto e comunque, si ritiene congrua esclusivamente la preapertura per n. 2 giornate di caccia con il solo appostamento temporaneo.

Premesso quanto sopra, per dare maggiore visibilità del Calendario Venatorio, si ritiene opportuno inserire(anche se condizionate a determinati eventi) il Coniglio selvatico e la Tortora sia in preapertura sia in apertura generale.

Pertanto, si propone: (in rosso le modifiche ed integrazioni proposte)

Preapertura

a) --- giorni 01- 04- 05-12* settembre 2021 esclusivamente per la seguente specie:

Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); subordinato all'espletamento ed esiti dei censimenti già programmati

b) --- giorni 01-05 * settembre 2021 esclusivamente per le seguenti specie nella sola forma di appostamento temporaneo :

Tortora (*Streptopelia turtur*);

c) --- giorni 01-04-05-11-12* settembre 2021 esclusivamente per le seguenti specie nella sola forma di appostamento temporaneo:

Colombaccio (*Columba palumbus*) Gazza (*Pica Pica*) Ghiandaia (*Garrulus glandarius*).

* le giornate sono coincidenti e di sabato - domenica per venire incontro alle Aziende Agro-venatorie

Apertura generale

- d) --- dal 19 settembre al 30 novembre 2021
mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); subordinato
all'espletamento ed esiti dei censimenti
- e) --- dal 19 settembre 2021 al 30 gennaio 2022 (il Colombaccio non è stato oggetto del ricorso . Alcune Regioni lo chiudono il 10 febbraio in deroga)
uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*).
- f) --- dal 02 ottobre 2017 al 31 ottobre 2021 incluso
uccelli: Quaglia (*Coturnix c.*)
- g) --- dal 19 settembre al 30 dicembre 2021 incluso
uccelli: Merlo (*Turdus merula*)
- h) --- dal 19 settembre 2021 al 10 gennaio 2022 incluso
uccelli: Gazza (*Pica Pica*) Ghiandaia (*Garrulus glandarius*).
- i) --- dal 02 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022 incluso
mammiferi: Volpe(*Vulpes vulpes*)
- l) --- dal 01 novembre 2021 al 31 gennaio 2022:
mammiferi. Cinghiale (*Sus scrofa*) e sue diverse forme fenotipiche
- m) --- dal 02 ottobre al 30 dicembre 2021 incluso
uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*)
- n) --- dal 02 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022 incluso
uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*),
- o) --- dal 02 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022 incluso
Alzavola (*Anas crecca*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Canapiglia (*Mareca strepera*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Mareca penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*gallinula chloropus*), Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Mestolone (*Spatula clypeata*),), Porciglione (*Rallus aquaticus*),

p) dal 15 ottobre 2021 al 23 gennaio 2022 (mantenendo lo stesso numero di giornate cacciabili)

Beccaccia (*Scolopax rustico*)

La data di chiusura della predetta specie scaturisce da alcuni studi e progetti di ricerca:

- Studio sulla migrazione della beccaccia, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare, presentato al Congresso Internazionale del gruppo di lavoro su Beccaccia e Beccaccini di Wetlands International “ Migration and movements of Eurasian Woodcock *Scolopax rusticola*” con la quale viene dimostrata che la migrazione pre-nuziale della specie in Italia si verifica a partire dalla terza decade di febbraio;
- Pubblicazione scientifica di A. Tedeschi, M. Sorrenti & altri –“Inter individuali varatio and consistency of migratory behavior in the Euroasia Woodcock” che riassume i dati dello studio con la telemetria satellitare aggiornati al 2018 sulle beccacce svernanti in Italia riconferma che non si verificano partenze per la migrazione pre-nuziale prima della fine di febbraio;
- Progetto di monitoraggio della specie, attuato dalla Regione Siciliana e avviato durante il periodo di svernamento e di migrazione pre-nuziale, con dati riscontrati con quelli dei capi abbattuti. Conformemente a quanto suggerito dal Piano di gestione europeo della Beccaccia, la caccia a questa specie dovrà essere sospesa attraverso apposito provvedimento qualora si dovessero verificare eventi climatici sfavorevoli alla salvaguardia quali:
 - Bruschi caldi di temperature minime (< 10° C in 24 ore);
 - Verificarsi di un'ondata di gelo di durata stimabile in 6-7 giorni o più;
 - Verificarsi di forti nevicate e coperture nevose protratte nel tempo.

La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all'occorrenza di una sola delle condizioni su enunciate.

q) dal 24 ottobre al 29 novembre 2021

Lepre Italica (*Lepus corsicanus*)

Prelevabile solo ed unicamente nelle aree oggetto di interventi di gestione attiva secondo le previsioni proposte dal Progetto triennale “ Verso il prelievo venatorio sostenibile della Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) in Sicilia: buone pratiche ed azioni di monitoraggio “ da parte delle Ripartizioni Faunistiche Venatorie che potranno avvalersi di cacciatori formati e abilitati nell'ambito del medesimo Progetto e approvate dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, condizionati dall'esistenza e consistenza, in ciascun distretto individuato all'interno degli Ambiti Territoriali di Caccia AG1, AG2, ME1, ME2, CT1, CT2, SR1, SR2, di densità comunque in grado di garantire la sostenibilità del prelievo stesso, specificando la metodologia impiegata per la quantificazione della popolazione presente, la quota di prelievo stabilita e le modalità individuate per la

verifica del raggiungimento di detta quota.

ART.5 - Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della Volpe (*Vulpes vulpes*) dal 02 ottobre al 31 dicembre 2021 è consentito sia in forma libera (da uno a più cacciatori fino a un massimo di tre) sia in forma collettiva con squadre formate da 6 o più cacciatori con l'ausilio di cani .

La caccia in forma collettiva è consentita con l'ausilio dei soli cani da seguita e da tana ed è regolamentata, con provvedimento da emanare da parte del Servizio per il Territorio- Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio entro il 15 (cinque) settembre 2021.

Dal 1 al 31 gennaio 2022, al fine di evitare disturbo alle altre specie, la caccia alla Volpe in forma libera è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani.

Dal 1 al 31 gennaio 2022, la caccia alla volpe in forma collettiva è consentita a seguito di autorizzazione rilasciata dal Servizio per il Territorio- Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio.

Dal 1 al 31 gennaio 2022 la caccia in forma collettiva è autorizzata in aree circoscritte e comunque in zone in cui non si arreca disturbo ad altre specie ed in special modo alla Coturnice (*Alectoris graeca whittakeri*) ed alla Lepre italiana (*Lepus corsicanus*). I regolamenti per la caccia alla Volpe in forma collettiva, predisposti dalle Ripartizioni Faunistico Venatorie nel rispetto delle linee generali di seguito riportate:

- 1) le singole squadre per la caccia alla volpe sono formate da un minimo di sei cacciatori fino ad un massimo di 35 cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
 - a) - il capo squadra che iscrive la squadra di cacciatori che eserciterà la caccia presso il Servizio per il Territorio- Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, il quale organizza e dirige la squadra, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti, controlla l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la caccia, assegna le poste prima dell'inizio della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - b) - i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
 - c) - i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

2) - la caccia in squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

3) - tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con

l'arma scarica;

4) - i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia.

ART.6- Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale

La caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) può essere esercitata dal 01 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 nelle seguenti forme:

- dal 01 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 sia in forma libera che nella forma collettiva.
- dal 01 al 31 gennaio la caccia al cinghiale in forma libera è consentita solo da appostamento temporaneo, ed esclusivamente nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, senza l'ausilio dei cani, nel rispetto dei limiti e prescrizioni di carattere generale previsti dall' l.r. 33/97 e ss.mm.e ii.
- dal 1° novembre 2021 al 31 gennaio 2022 la caccia al Cinghiale in forma collettiva è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e prevede la formazione di squadre autorizzate, iscritte presso il Servizio per il Territorio Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, esclusivamente con l'ausilio dei cani da seguita.

Esclusivamente negli ambiti territoriali di caccia ME1, ME2, PA1 e PA2 la caccia in forma collettiva è autorizzata anche il sabato sempre nel rispetto del limite di tre giornate di caccia a settimana per ogni singolo cacciatore, ciò in relazione alla massiva presenza del predetto selvatico all'interno degli AA.TT.CC. citati.

La caccia al Cinghiale in forma collettiva a squadre è regolamentata con provvedimento da emanarsi entro il 1° ottobre 2021 da parte dell'Ufficio Servizio per il Territorio - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- 1) negli ambiti territoriali di caccia della Sicilia, possono essere autorizzate non più di cinque squadre per giornata di caccia.
- 2) le singole squadre per la caccia al cinghiale in forma collettiva sono formate da un minimo di sei ad un massimo di trentacinque cacciatori fra i quali devono essere previsti:
 - a) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso il Servizio per il Territorio - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti, controlla l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la caccia, controlla ed assegna le poste prima della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - b) i cacciatori in squadra non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
 - c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

3) la caccia in forma collettiva può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

4) tutti i cacciatori partecipanti alla battuta di caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

5) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia.

6) negli AA.TT.CC. PA1 e PA2 possono essere autorizzate 10 squadre per giornata di caccia. Di queste almeno 5 (cinque) devono essere autorizzate esclusivamente nelle aree limitrofe al Parco delle Madonie.

7) Negli AA.TT.CC. ME1 e ME2 possono essere autorizzate fino a 10 squadre per giornata di caccia.

ART. 7 - Prescrizioni inerenti gli ambiti territoriali di caccia prescelti per l'esercizio dell'attività venatoria limitatamente alla fauna selvatica migratoria.

Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria, negli ATC scelti per la migratoria, è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la fauna migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio dal funzionario comunale incaricato al rilascio, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 per ambito. Il cacciatore può scegliere l'ambito territoriale di caccia per la sola fauna migratoria anche successivamente al ritiro del tesserino venatorio, previa esibizione del versamento di € 5,16 al funzionario comunale preposto. Il versamento per gli ambiti prescelti per la migratoria può essere effettuato cumulativamente alla tassa di concessione regionale ed alla tassa di ammissione in ATC di non residenza su c/c n.10575900 intestato a cassiere della Regione Siciliana, recante la causale "Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti".

ART. 8 - Attività venatoria all'interno delle Aziende agro -venatorie

Nelle aziende agro -venatorie è consentita l'utilizzazione, a fini venatori, del Quaglia, della **Pernice Rossa***, del Coniglio,

Gli animali, provenienti da allevamenti e provvisti di certificazione sanitaria, possono essere messi all'inizio della giornata venatoria. I capi non abbattuti devono essere recuperati a cura del concessionario entro la fine della giornata. Il mancato recupero comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista.

*** TAR e CGA 2020 hanno escluso fagiano e starna, ma non anche la Pernice Rossa**

ART.9 - Piano di prelievo

Il cacciatore può prelevare, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina. Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate:

	limite massimo giornaliero	stagionale
Quaglia	5	25
Beccaccia	3	20
Allodola	10	40
Codone- Beccaccino – Mestolone	5	25
Coniglio selvatico (*)	1	15
(*) subordinato ai censimenti		

ART. 10- Allenamento e addestramento cani

L'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, limitatamente alle aree in cui è consentito l'esercizio venatorio e senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia, con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa.

ART. 11 - Regolamentazione e divieti inerenti l'uso del Furetto

L'uso del Furetto per la caccia al Coniglio selvatico sarà regolamentato dopo l'espletamento ed esito dei censimenti del coniglio selvatico

ART. 12 – Cacciatori extraregionali

I Cacciatori non residenti in Sicilia, in regime di preapertura, non sono autorizzati ad esercitare l'attività venatoria negli Ambiti Territoriali di Caccia. Gli stessi potranno esercitare l'attività venatoria, in preapertura, solo nelle aziende agro venatorie e faunistiche venatorie.

ART. 13--Ulteriori limitazioni e prescrizioni sulle forme e sui luoghi di caccia

Dal 1 al 31 gennaio 2022 incluso, l'attività venatoria può essere praticata nei boschi, nei seminativi arborei, carrubeti negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua, laghi o laghetti naturali o artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri.

Per la caccia alla Volpe in forma libera non possono essere utilizzati cani.

Per la caccia al Cinghiale in forma collettiva possono essere utilizzati solo cani da seguita:

Per la caccia alla Beccaccia possono essere utilizzati cani appartenenti alle razze da ferma e da cerca.

ART. 14 - Siti Natura 2000 e I.B.A. (Important Bird Areas)

L'attività venatoria è vietata nei Siti Natura 2000e, nel rispetto dall'art. 1 comma 5 bis della Legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall'art. 42 della Legge 96/2010, per la fascia di rispetto di 150 metri contigua alle sole Zone di Protezione Speciale (ZPS), ad eccezione di quelle dove è espressamente consentita nei modi e nei tempi previsti dal Piano Regionale Faunistico Venatori (PRFV) 2013/2018 e dal decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Nei Siti Natura 2000 dove l'attività venatoria è consentita dal PRFV 2013/2018, sarà regolamentata con specifici provvedimenti.

In ossequio al PRFV, nelle porzioni di I.B.A. (Important Bird Areas) presenti nel territorio della Regione Siciliana non rientranti in Zone di protezione speciale(Z.P.S.), vengono applicati i "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZPS previsti dal DM del 17/10/2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Pertanto nelle porzioni di territorio esterno alla ZPS delle seguenti IBA l'attività venatoria è consentita dal 1 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022. Nel mese di gennaio, la caccia al cinghiale e alle altre specie per cui il presente provvedimento ne prevede il prelievo venatorio in tale mese, è consentita esclusivamente, nei giorni di sabato e domenica:

IBA 152 Isole Eolie

IBA 153 Monti Peloritani

IBA 154 Nebrodi

IBA 155 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina

IBA 156 Monte Cofano

IBA 157 Isole Egadi

IBA 158 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani

IBA 162 Zone umide del Mazarese

IBA 163 Medio corso e foce del fiume Simeto

IBA 164 Madonie

IBA 166 Biviere e Piana di Gela

IBA 167 Pantani di Vendicari e di Capo Passero

IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie

IBA 215 Monti Sicani

ART. 15- Limitazioni nell'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo

Per evitare il rischio di avvelenamento da piombo, nonché per adempiere all'accordo internazionale (legge nazionale n. 66 del 6.02.06.) denominato AEWA (African-Eurasian-Waterbird-Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, è vietato l'utilizzo di munizioni a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, di tutto il territorio regionale e in cui è consentito l'esercizio venatorio, nonché per la caccia agli ungulati. Tale accordo, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la conservazione delle specie Migratrici, comporta la necessità per gli stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio e sia in adempimento a quanto previsto dall'art. 1 del decreto del 10 agosto 2012 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

ART. 16- Divieti e prescrizioni

E' vietata la caccia da appostamento alla Beccaccia e al Beccaccino.

E' vietata l'attività venatoria nelle aree percorse da incendi;

Per la caccia da appostamento è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere il posto di caccia con l'arma scarica e in custodia.

L'attraversamento di zone intercluse tra zone autorizzate alla pratica venatoria è consentito anche con l'arma montata, purché scarica.

E' vietato, per la caccia agli uccelli acquatici, l'uso di imbarcazioni o natanti di qualunque genere, per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli, se finalizzato al loro abbattimento; ciò anche al fine di evitare impatti negativi sulla fauna tutelata che potrebbe essere facilmente confusa con specie cacciabili.

La caccia con il Falco è vietata in tutte le isole minori e nelle aree contigue alle aree protette e in tutti i siti di Natura 2000 per una fascia estesa 1 KM dai loro confini, anche nel rispetto dell'art. 1 comma 5 bis della legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall'art. 42 della legge 96/2010.

ART. 17- Aree di divieto di caccia

a) La caccia è vietata nel raggio di 1000 metri dai seguenti valichi montani

Valico	Elevazione Ms.l.m	Coordinate geografiche
Portella Colla (Isnello-PA)	1.425	37° 52' 04" N – 14° 00' 18" E
Portella di Mandarini (Petralia Soprana – PA)	1.208	37° 51' 34" N – 14° 05' 59" E
Portella Colle Basso (Cesarò- ME)	1.335	37° 53' 21" N -14° 35' 27" E
Portella Biviere (Cesarò –ME)	1.281	37° 57' 18" N- 14° 42' 35" E
Portella Busica (Tortorice – ME)	1.228	37° 58' 31" N- 14° 17' 51" E
Portella Zilla (Roccella Valdemone ME)	1.165	37° 58' 59" N – 14° 59' 54" E
Contrada Cardone (Antillo – ME)	811	37° 59' 34" N – 15° 12' 14" E

b) Nell'ATC CL2 in provincia di Caltanissetta l'attività venatoria è vietata sulle aree interne alle dighe Comunelli, Disueri e Cimia nonché nell'area interna alla Piana del Signore:

c) L'attività venatoria è vietata nelle zone di cui all'allegato "B" del presente Decreto.

ART. 18 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni previste dalle Leggi:

- 1) L. 157/92 e ss.mm.ii. – L.R. 33/97 e ss.mm.ii. – in materia di tutela della fauna selvatica ed attività venatoria;
- 2) L. 353/2000 in materia di tutela delle zone boscate percorse da incendi;
- 3) D.M. del 17 ottobre 2007 in materia di misure di conservazione dei Siti Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria);

Al fine di implementare l'attività di vigilanza contro eventuali atti di bracconaggio e la violazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione faunistico, durante la stagione venatoria 2021-2022 i soggetti indicati all'art. 27 della L. 157/92 e all'art. 44 della L.R. 33/97, ai quali è affidata la vigilanza sull'applicazione delle medesime leggi, dovranno rafforzare l'attività di cui si tratta per garantire le più ampie forme di controllo del territorio di rispettiva competenza.

Palermo li

=====

Per l' ALLEGATO “ B “ DEL C.V. 2021-2022,

Considerato la non facile lettura delle cartografie dei Siti Natura 2000, le quali facilmente e involontariamente fanno incorrere i cacciatori in infrazioni e relative sanzioni PENALI, si chiede di modificare le

DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi del comma 1 art. 10 della L. 353/2000 è, inoltre vietato per dieci anni l'esercizio venatorio nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. Il catasto incendi, con la cartografia dettagliata delle aree percorse da fuoco, è consultabile presso tutti i comuni siciliani. Ai sensi del comma 3 dell'art. 21 della L.R. 1° settembre 1997 n° 33 “ tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabelle, da installare a cura delle Ripartizione Faunistico Venatorie, dei soggetti indicati negli art. 24, 25 e 38, degli enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio”
Ai sensi del comma 4 dell'art. 45 della L.R. 33/97 le tabelle sono collocate su pali e alberi ad un'altezza di due o tre metri e a una distanza di non più di cento metri l'una dall'altra, e che comunque in modo tale che da ogni tabella siano visibili le due contigue. La mancata collocazione di tabelle o anche la collocazione irregolare di esse, esclude l'applicazioni di sanzioni.

Gli Uffici per il territorio – U.O. 1 Affari Generali e Coordinamento delle attività Finanziarie – Ripartizione Faunistico Venatorie sono incaricati di dare ampia pubblicità ai divieti di caccia riguardanti le aree ricadenti nel territorio di rispettiva competenza.

Alla diffusione delle presenti disposizioni, divieti e/o prescrizioni territoriali in materia di prelievo venatorio provvederà l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana anche per il tramite degli Uffici Servizio per il territorio U.O. 1 Affari Generali e Coordinamento delle attività Finanziarie- Ripartizione Faunistico Venatoria.

Alla luce di quanto sopra, si confida in una presa di coscienza di codesta Amministrazione riguardo certi aspetti come sopra evidenziati, con particolare riguardo alle Ordinanze TAR e CGA per le specie Coniglio selvatico e Beccaccia.

Apprezziamo con compiacimento le sollecite iniziative ed interventi dell'Assessore Toni Scilla che ha fin qui dimostrato, facendo presente che l'UN.A.V.E.S. è sempre intervenuta a difesa dei DD.AA. dei CC.VV. passati affrontando spese per gli ad opponendum ed appelli cautelari e non vorrebbe prendere posizioni diverse per il futuro.

Li, 26/04/2021

UN.A.V.E.S.